

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1276

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GIAMMANCO

Modifica all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di limite del numero dei mandati parlamentari

*Presentata il 26 giugno 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura, il Governo si è impegnato costantemente per offrire maggiori opportunità ai giovani capaci e volenterosi della nostra società.

Nella XVI legislatura è stato infatti approvato, in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati, il disegno di legge costituzionale del Governo (Atto Senato n. 2921) in materia di « Partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo », che favorisce la partecipazione dei giovani stabilendo il principio di equità tra generazioni.

Per agevolare il *turn over* generazionale ed evitare il consolidarsi di oligarchie di

parlamentari presenti da decenni nei due rami del Parlamento è necessario introdurre un meccanismo che agevoli il passaggio del « testimone » dalle vecchie alle nuove generazioni. Il rinnovamento dei rappresentanti politici e delle idee è un valore fondamentale delle democrazie. Il parlamentare deve essere un cittadino che vive la società reale, e non i « palazzi », e che dedica un periodo della sua vita alla cura degli interessi della collettività, al servizio dei cittadini e della cosa pubblica, arricchendo le istituzioni democratiche con la propria esperienza di vita. La politica non si fa per professione ma per passione.

La presente proposta di legge prevede, quindi, un limite temporale alla carriera

politica e al numero dei mandati parlamentari.

In particolare, tra le ulteriori cause di ineleggibilità stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, si prevede una nuova causa consistente nell'assunzione delle

funzioni di parlamentare da parte di chi ha già ricoperto tale ufficio per cinque legislature, di cui almeno due a scadenza naturale. Lo scopo della disposizione è di assicurare un benefico ricambio di persone e di idee all'interno delle istituzioni rappresentative.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) coloro che sono stati eletti per cinque legislature, di cui almeno due a scadenza naturale, all'ufficio di membro del Parlamento ».



\*17PDL0059720\*